Sentenza n. 605/2020 pubbl. il 10/09/2020 RG n. 726/2020

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 10 settembre 2020, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 726/2020 R.A.C.L., promossa da

Tizio, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rossana Perra, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,

<u>opponente</u>

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps (SCCI) s.p.a., elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras in virtù di procura generale alle liti,

<u>opposto</u>

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 6 marzo 2020, Tizio ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 00069865 14 000, notificatogli pacificamente in data 28 gennaio 2020, per contributi relativi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2012, oltre accessori, per complessivi euro 4.372,64.

L'Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., ha resistito in giudizio. 2. Deve, *in limine*, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva di SCCI s.p.a., posto che parte opponente non ha allegato le ragioni del coinvolgimento nel presente giudizio di quell'ente, che non è titolare del credito (nello specifico, non è stata allegata alcuna cessione dei crediti contributivi dall'Inps alla SCCI s.p.a.).

- 3. L'opponente ha contestato la pretesa dell'Istituto previdenziale nel merito, esponendo: di aver esercitato nel corso dell'anno 2012 attività libero professionale di avvocato, regolarmente iscritto all'albo;
- che all'epoca era tenuto al pagamento del contributo integrativo verso la Cassa forense, con

conseguente esonero dalla contribuzione presso la gestione separata dell'Inps, costituita ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, come interpretato per effetto dell'art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il motivo di doglianza è infondato.

La questione principale, oggetto del giudizio, rientra nel più ampio contenzioso che concerne l'accertamento dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'Inps di un libero professionista che eserciti attività per cui è necessaria l'iscrizione in apposito albo o elenco ed è costituita una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria, alla quale egli, pur senza esservi iscritto, versi obbligatoriamente un mero contributo integrativo.

Si è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte l'orientamento interpretativo, dal quale non v'è ragione di discostarsi (benché questo Tribunale avesse in passato aderito all'orientamento opposto), in forza del quale il lavoratore autonomo, che non abbia l'obbligo di iscrizione alla cassa professionale e versi a quest'ultima soltanto il contributo integrativo in quanto iscritto all'albo, è tenuto comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in quanto la *ratio* universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi per il c.d. contributo integrativo, in quanto erogazione effettuata da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. civ., Sez. L, 18 dicembre 2017, n. 30344, cui ha dato seguito Cass. 12 dicembre 2018, n. 32167, Cass. 14 dicembre 2018, n. 32508, e Cass. 18 luglio 2019, n. 19403).

4.1. Come ulteriore motivo di opposizione, Tizio ha dedotto la prescrizione del credito contributivo, sul presupposto secondo cui la decorrenza del termine quinquennale stabilito a norma dell'art. 3 della 1. n. 335/1995 andrebbe fatta risalire al giorno 8 luglio 2013 (data di scadenza del termine per il saldo dei contributi per l'anno precedente), mentre il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stato tardivamente compiuto mediante la notifica dell'avviso di addebito.

A tal proposito, l'Inps ha replicato di aver tempestivamente interrotto il termine di prescrizione mediante notifica di un avviso bonario di pagamento, eseguita a mezzo posta, per raccomandata con avviso di ricevimento, perfezionatasi nelle forme dell'avviso di giacenza il 24 settembre 2018 (doc. 4 del fascicolo telematico di parte), quando ancora non erano decorsi cinque anni

dalla presentazione della dichiarazione fiscale per l'anno d'imposta 2012 da parte dell'opponente, risalente pacificamente al 26 settembre 2013.

4.2. Il motivo di opposizione è fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.

Il termine di prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale è stato stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, 1. n. 335/1995.

In applicazione del principio generale posto dall'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Per quanto concerne, in particolare, l'obbligo contributivo nell'ambito della Gestione separata, l'ammontare del contributo annuo dovuto è determinato in base al "reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono" (art. 2, comma 29, l. n. 335/1995).

I versamenti a saldo dei contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi (cfr. artt. 10 e 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241). Il *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali destinati alla gestione separata (nella specie, relativi all'anno 2012) va individuato nella scadenza prevista per il loro versamento, coincidente con il termine stabilito per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno.

Nella specie, il termine per il versamento risultava stabilito al 16 giugno 2013, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come modificato dall'art. 2 d.l. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, in 1. 15 giugno 2002, n. 112, e dall'art. 37, comma 11, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.

Con il d.P.C.M. 13 giugno 2013 i termini di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2013 da parte dei soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore erano stati differiti al giorno 8 luglio 2013 e parte opponente ha riconosciuto di essere stato beneficiario di quel differimento.

Valga precisare che non può essere accolta la diversa tesi, pur sostenuta nella giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'appello di Cagliari, sentenza 13 settembre 2017) e di legittimità (Cass. civ., Sez L, 20 aprile 2016, n. 783), secondo cui, nel caso di mancata iscrizione del contribuente alla gestione separata, la prescrizione decorrerebbe dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale, ai sensi dell'art. 2935 c.c.

Infatti, l'obbligo del versamento contributivo non discende dalla presentazione della dichiarazione fiscale ma dalla produzione di redditi conseguenti all'esercizio dell'attività considerata, mentre la sua esigibilità è legata al successivo termine di versamento delle imposte. Secondo i più recenti pronunciamenti della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 31 ottobre 2018, n. 27950), si è chiarito che dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata non può derivare alcun impedimento giuridico all'esercizio del diritto dell'ente previdenziale.

Alla dichiarazione dei redditi, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può riconoscersi, piuttosto, effetto interruttivo della prescrizione ma soltanto se ed in quanto dalla stessa risulti il riconoscimento del debito contributivo, con la compilazione dell'apposito quadro (circostanza che non risulta essersi verificata nel caso di specie).

Nella diversa ipotesi di omessa esposizione all'interno della dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata dell'Inps e connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR del modello di dichiarazione dei redditi) la incompletezza della dichiarazione può rilevare invece (non sotto il profilo della interruzione della prescrizione ma) come ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito, secondo una valutazione riservata al giudice di merito, anche in assenza di allegazione da parte dell'ente previdenziale, in quanto l'eccezione di sospensione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio (in termini: Cass. civ., Sez. L, 7 marzo 2019, n. 6677, e le già citate sentenze della Suprema Corte n. 27950/2018 e n. 19403/2019).

Deve peraltro osservarsi che il mero comportamento omissivo del contribuente non può costituire doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere la prescrizione, ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c.

Questo Tribunale conosce il precedente di legittimità veicolato attraverso la seguente massima: "In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello)" (Cass. civ., Sez. L, 7 marzo 2019, n. 6677, cit.). Nella sentenza in parola la Suprema Corte si limita a dare atto del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito nella pronuncia gravata e delle valutazioni ivi espresse circa la "condotta dolosa della professionista, di occultamento del credito per non avere compilato, dichiarando i relativi proventi, il quadro adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462 del 1997 e art.10, d.lgs. n.241 del 1997)", avendo cura di precisare espressamente che si tratta di un "giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità".

In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. III, n. 2030 del 29 gennaio 2010), ma anche in tal caso l'omissione deve essere sempre caratterizzata dall'intenzione di impedire l'accertamento del debito, tanto da rendere la condotta "*ingannatrice e fraudolenta*" (così si esprime Cass. civ., Sez. L, 5 dicembre 2005, n. 26355, e ancora prima con sentenze n. 1222 del 23 gennaio 2004 e n. 10592 del 24 ottobre 1998), situazione nella specie non ricavabile dalla documentazione prodotta.

Inoltre, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la precisazione che tale criterio non impone di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli (Cass. civ., Sez. L, 17 aprile 2007, n. 9113), circostanza nella specie smentita per ammissione dello stesso Istituto resistente, che nella memoria di costituzione sostiene di essere già dal 2008 nelle condizioni di controllare la veridicità dei dati trasmessi dai competenti uffici finanziari, incrociandoli con i propri archivi.

E, si aggiunge, è proprio per effetto di questi controlli che l'Inps ha accertato in via amministrativa i presupposti di fatto generatori dell'obbligazione contributiva di cui si discute. In considerazione di ciò, il credito contributivo di cui trattasi si è estinto per prescrizione, come eccepito dal ricorrente, non avendo l'Inps dimostrato l'esistenza di atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione, nel quinquennio immediatamente successivo alla data dell'8 luglio 2013.

5. In ragione dell'esistenza di contrastanti orientamenti in tema di individuazione del *dies a quo* per il calcolo del termine di prescrizione nella materia di cui si discute (nella specie, se la prescrizione quinquennale fosse decorsa dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale del 26 settembre 2013, la notifica dell'avviso bonario del 24 settembre 2018 avrebbe tempestivamente interrotto quel termine), le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di SCCI s.p.a.;
- dichiara prescritta la pretesa creditoria oggetto di causa e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito impugnato;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Cagliari, 10 settembre 2020.

Il Giudice

dott. Riccardo Ponticelli

Sentenza n. 631/2020 pubbl. il 21/09/2020 RG n. 413/2019

Tribunale Ordinario di Cagliari

Sez. Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 21/09/2020, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 413 /2019 R.A.C.L., promossa da Caia, elettivamente domiciliato VIA ARIOSTO, 11 - CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. PERRA ROSSANA, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso,

opponente

contro

INPS - SEDE DI CAGLIARI e S.C.C.I. SpA elettivamente domiciliati in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentati e difesi dagli Avvocati Mariantonietta Piras e Stefania Sotgia, giusta procura generale alle liti

<u>opposto</u>

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 30 gennaio 2019, Caia ha proposto opposizione avverso

l'avviso di addebito n. 325 2018 00062163 48 000, con il quale l'Inps richiedeva il pagamento dei contributi I.V.S. per l'iscrizione alla Gestione Separata relativi all'anno 2011. Nel ricorso introduttivo parte ricorrente sostiene non dovuti i contributi richiesti dall'Inps per l'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2011 eccependo l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa contributiva. Rileva, in particolare che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, l'avviso bonario di pagamento ricevuto il 05.09.2017, sia intervenuto dopo cinque anni dalla data di scadenza prevista per il versamento dei contributi 2011 individuata nel giorno 09 luglio 2012, come prorogato dal DPCM 06.06.2012. Nel merito la ricorrente sostiene come non dovuta la pretesa contributiva rilevando di aver assolto il suo onere contributivo obbligatorio a favore della Cassa Forense, sua unica e sola Cassa previdenziale di riferimento, stante lo svolgimento dell'attività professionale di avvocato in via esclusiva, la sua regolare iscrizione all'Albo degli avvocati di Cagliari a far data dal 12.10.2009 ed in considerazione del che, per il periodo contributivo di riferimento, avesse provveduto al pagamento alla Cassa Forense del contributo integrativo.

L'Inps si costituiva con memoria del 06.06.2019 rilevando il mancato consolidamento dell'eccepita prescrizione sul presupposto che il termine di decorrenza del quinquennio di prescrizione dovesse essere individuato nel giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del Sig. Verderame avvenuta il 19.09.2012. Secondo l'Istituto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (e/o della scadenza del termine di presentazione della medesima dichiarazione fissata per il 30.09.2012) non

sarebbe stato possibile per l'Istituto conoscere i redditi del ricorrente e il conseguente onere contributivo con slittamento del momento di decorrenza della prescrizione al momento della dichiarazione successivamente alla quale tale conoscenza è stata possibile in applicazione di quanto previsto dall'art. 2935 cc.

Parte resistente rilevava, altresì, che il ricorrente avesse omesso di compilare il quadro RR e che tale omissione aveva impedito la conoscenza dei redditi da parte dell'INPS. Nel merito, la medesima parte resistente, sostiene sussistente l'obbligo contributivo della ricorrente nei confronti della Gestione Separata Inps in quanto la medesima, pur essendo iscritta all'Albo non fosse iscritta alla Cassa Forense e provvedesse al pagamento nei confronti della detta Cassa del solo "contributo integrativo", un contributo dovuto per finalità solidaristiche e non correlato a una posizione pensionistica/previdenziale e, pertanto, non inquadrabile come contributo previdenziale. Da tanto, secondo l'INPS discenderebbe l'obbligo di iscrizione alla Gestione

Separata INPS come unica, necessaria, possibilità di costituire un'assicurazione obbligatoria. La causa veniva istruita per documenti.

Le conclusioni delle parti sono quelle riportate negli atti.

2. L'opposizione del ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

E' pacifico, secondo quanto allegato dalle parti, che il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione dei contributi dovuti per la Gestione Separata relativi al 2011 sia l'avviso bonario di pagamento del 04.08.2017 e che questo sia stato ricevuto dalla ricorrente il 05.09.2017.

Al fine della decisione è necessario, dunque, stabilire se il *dies a quo* del termine prescrizionale debba essere individuato in quello della scadenza del termine per il versamento del contributo, ovvero, nel diverso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e/o dalla sua effettiva presentazione, in quanto, secondo la tesi prospettata dall'Istituto resistente, prima della dichiarazione dei redditi il medesimo Istituto non è posto in condizione di conoscere i redditi del contribuente con conseguente impossibilità di azionare la pretesa contributiva.

A tal proposito il giudice ritiene di aderire all'orientamento dettato in proposito dalla **Corte di Cassazione con Sentenza n. 27950/2018 del 31.10.2018**, di cui si condividono le motivazioni. Secondo il detto orientamento il termine prescrizionale in tema di contributi decorre dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento della medesima retribuzione. Tanto sulla base del principio generale, dettato dall'art. 55 r.d.l. 1827/1935 in ambito di assicurazioni obbligatorie, per il quale la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (Cfr **Cass. 27950/2018**:</br> **27950/2018**:</br> **27950/2018**:</br> *chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento* "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55 r.d.l. 1827/1935>>>).

La Sentenza su citata, inoltre, esclude che tale termine debba essere individuato al momento della dichiarazione dei redditi ovvero in quello di un eventuale accertamento tributario chiarendo che l'obbligo contributivo, legato alla produzione dei redditi, sorge indipendentemente da tali momenti dichiarativi-accertativi e che l'Inps ben potrebbe avere conoscenza degli stessi *aliunde* che ha autonomi poteri di accertamento. In altri termini si ritiene

che la difficoltà di conoscere i redditi del contribuente prima della dichiarazione dei redditi e/o in assenza di dichiarazione costituisca un mero ostacolo difficoltà di fatto e non una "impossibilità giuridica" che impedisce di far valere il diritto ex art. 2935 c.c. D'altro canto, come pure chiarito dalla Sentenza su citata, l'ignoranza dell'insorgenza dell'onere contributivo o la difficoltà dell'Ente creditore di venirne a conoscenza non è elemento sufficiente ad integrare la sospensione del termine prescrizionale, le cui ipotesi sono tassativamente previste dall'art. 2941 c.c., dove l'ignoranza dell'insorgenza del credito rileva solo in caso di occultamento doloso nell'ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.

(Cfr Sentenza Cass. n. 27950/2018 che richiama precedenti conformi: "Vale dunque la consolidata regola secondo cui <impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento>> Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass 6 ottobre 2014, n. 21026)

Si esclude, infine, che nel caso di specie sia ravvisabile un occultamento doloso dei redditi posto che gli stessi sono stati regolarmente dichiarati nella denuncia dei redditi sulla base della quale, del resto, è stata individuata la pretesa contributiva azionata dall'INPS.

Neppure può essere considerato "occultamento doloso" di cui all'art. 2941 n. 8 cc, l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi evidenziata dalla difesa di parte resistente. Lo stesso infatti è un mero comportamento omissivo del contribuente che non ha le caratteristiche dell'occultamento doloso e che, in ogni caso, non è tale, e non è stato tale, da impedire all'INPS di conoscere i redditi del contribuente.

In tema di sospensione della prescrizione di un diritto, infatti, l'occultamento doloso è requisito diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, la quale ha rilievo, ai fini della detta sospensione, soltanto se sussista un obbligo di informare (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. III, n. 2030 del 29 gennaio 2010), ma anche in tal caso l'omissione deve essere sempre caratterizzata dall'intenzione di impedire l'accertamento del debito, tanto da rendere la condotta "ingannatrice e fraudolenta" (così si esprime Cass. civ., Sez. L, 5 dicembre 2005, n. 26355, e ancora prima con sentenze n. 1222 del 23 gennaio 2004 e n. 10592 del 24 ottobre 1998), situazione nella specie non ricavabile dalla documentazione prodotta.

Ancora, l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore

una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la precisazione che tale criterio pur non imponendo di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli (Cass. civ., Sez. L, 17 aprile 2007, n. 9113) tale circostanza nella specie è smentita dal fatto che, proprio per effetto dei controlli operati, l'Inps ha accertato in via amministrativa i presupposti di fatto che, a suo dire, avrebbero generato l'obbligazione contributiva di cui si discute in capo all'opponente.

In applicazione dei principi su esposti, pertanto, il termine di decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel termine di scadenza del saldo dei contributi dovuti secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 4, D.lgs 241/1997 per cui " i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi" (vd anche sul punto stessa Sentenza Cass. n. 27950/2018).

Nel caso di specie, per i contributi 2011 oggetto di contestazione, tale termine era fissato nel giorno 09/07/2012 (come prorogato dal D.P.C.M. del 06.06.2012).

Come su visto, l'avviso di pagamento, primo atto interruttivo della prescrizione è stato

ricevuto dal ricorrente il 05.09.2017 successivamente, dunque, allo scadere dei cinque anni del termine di prescrizione spirato il 09.07.2017.

Restano assorbite le altre questioni.

Non resta al Tribunale che accogliere l'opposizione proposta da Caia e, per l'effetto, annullare l'avviso di addebito impugnato dichiarando l'estinzione per prescrizione dei contributi per la Gestione Separata relativi al 2011 in esso portati. 3. In ragione del criterio della soccombenza, l'Inps e la SCCI Spa devono essere condannati in solido alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e

deduzione,

- annulla l'Avviso di Addebito 325 2018 00062163 48 000 oggetto di opposizione, per

intervenuta prescrizione della pretesa contributiva in esso portata;

- condanna l'Inps alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che

liquida in complessivi euro 475,00, oltre spese generali al 15%, accessori di legge ed € 43,00 per

rimborsi.

Cagliari, 21/09/2020

Il Giudice

dott.ssa Francesca Pira